

Pubblicato il 13/07/2018

N. 01018/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 00913/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 913 del 2017, proposto da Tirreno S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Gamberini, Marco Giustiniani, Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;

*contro*

[REDACTED] persona del [REDACTED] e del [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso [REDACTED], in Firenze, via degli Arcadesi n. [REDACTED] [REDACTED] non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2018 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Espone la ricorrente di essere in parte proprietaria e in parte locataria di una ampia area posta in Comune di Orbetello nella zona del tombolo della Giannella, Strada Provinciale Giannella n. 166, sulla quale da moltissimi anni esiste la struttura turistico ricettiva, denominata "Orbetello Camping Village" dalla medesima gestita.

Allo scopo di riqualificare la struttura, la ricorrente in data 21 dicembre 2016, atteso che l'area è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 4 dicembre 1964, richiedeva al Comune di Orbetello l'autorizzazione per installare attrezzature per la sosta ed il soggiorno all'interno del villaggio turistico consistenti in manufatti di legno e tela, ritenuti idonei al miglior inserimento ambientale e paesaggistico

In data 20 marzo 2017, la Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Orbetello si esprimeva favorevolmente in merito al progetto che veniva poi inviato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo per l'espressione del parere vincolante di competenza ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004.

Quest'ultima, tuttavia, con atto n. 12550 dell'8 maggio 2017 emetteva parere favorevole ma con la prescrizione "*di limitare l'installazione alla sola stagione balneare in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Scheda 10*

*Sistemi Costieri Argentario e tomboli di Orbetello e Capalbio, parte integrante del P.T. Pertanto ogni elemento dovrà essere rimosso entro il 1 ottobre 2017”.*

Il Comune di Orbetello, pertanto, attesa la natura vincolante del parere suddetto, si conformava adottando l'autorizzazione paesaggistica n. 58 del 11 maggio 2017 recante la prescrizione di cui sopra.

Avverso tale atto proponeva ricorso la società Tirreno s.r.l. chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e deducendo:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136, 142, 146 d.lgs. n. 42/2004; del P.I.T. approvato con delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 37/2015 relativo alla zona del tombolo di Giannella; del D.M. 14 dicembre 1964; dell'art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell'art. 13 l. n. 172/2003 e dell'art. 18 d.l. n. 296/2009. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento, assenza di presupposto, illogicità, carenza di motivazione.

2. Violazione e/o falsa applicazione artt. 10 bis e 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione. Illegittimità derivata.

Si costituivano in giudizio in resistenza la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

Con ordinanza n. 487 del 7 settembre 2017 veniva respinta l'istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati.

In riforma di detta pronuncia, con ordinanza n. 4740 del 31 ottobre 2017 il Consiglio di Stato, sez. VI, accoglieva l'istanza cautelare.

Nella pubblica udienza del 19 giugno 2018, preceduta dal rituale deposito di memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

La società Tirreno s.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe precisati con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo e il Comune di Orbetello hanno espresso parere favorevole all'istanza della ricorrente per l'installazione di 48 case mobili per la sosta ed il soggiorno all'interno del villaggio turistico dalla medesima gestito, subordinato alla prescrizione *“di limitare l'installazione alla sola stagione balneare in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Scheda 10 Sistemi Costieri Argentario e tomboli di Orbetello e Capalbio, parte integrante del PIT”*.

Nella fase cautelare del giudizio il Collegio, respingendo l'istanza di sospensione, aveva ritenuto che *«non pare condivisibile la tesi di parte in ordine alla sostanziale conformità dell'intervento alle prescrizioni di cui alla scheda del PIT atteso che la collocazione stabile di 48 case mobili sulle piazzole ora adibite alla sosta di camper e roulotte o all'installazione di tende non comporterebbe la “sostituzione/rimozione degli elementi incongrui” ora esistenti, ma l'addizione stabile di nuove strutture vietate dalla norma di piano appena citata»*.

Come fatto cenno in narrativa il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 4740 del 31 ottobre 2017, riformando la decisione della Sezione ha invece affermato che *“il ricorso pare sorretto da apprezzabili elementi di fumus laddove, in ragione del tipo di strutture lignee impiegate e della loro collocazione all'interno del compendio immobiliare denominato “Orbetello Camping Village”, deduce l'omessa indicazione nell'atto impugnato del vulnus*

*concretamente arrecato ai valori paesaggistici tutelati nonché la compatibilità dell'intervento con la disciplina impressa alla zona dal PIT".*

Alla luce delle ulteriori argomentazione spese dalla ricorrente nelle memorie conclusive e tenuto conto della pronuncia cautelare del Giudice d'appello il Collegio ritiene di dover rivedere le proprie precedenti conclusioni.

Le installazioni di cui trattasi, come è ben documentato negli atti di causa, sono costituite da tende sorrette da pali di legno e su base lignea, con tetto e pareti di tela di colore tortora (tali da richiamare i colori del terreno), e quindi non si traducono in una addizione stabile al terreno, trattandosi di strutture facilmente amovibili e senza alcun intervento murario non comportanti neppure un aumento della capacità ricettiva massima del villaggio turistico.

La scheda 10 del PIT relativa alla zona "*Argentario e tomboli di Orbetello e Capalbio*" stabilisce, per quanto riguarda le strutture come quella di cui trattasi, che "*Non è ammessa la localizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici, così come l'ampliamento di quelli esistenti. E' consentita la riqualificazione delle strutture esistenti, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture di servizio, l'ampliamento delle strutture di servizio esistenti, a condizione che: siano strettamente necessarie al miglioramento della qualità dell'offerta turistica; non interessino le aree caratterizzate dalla presenza di dune anche mobili; siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la massima coerenza e continuità con i valori paesaggistici, con particolare attenzione alla qualità progettuale e alla compatibilità degli interventi rispetto agli assetti geomorfologici e vegetazionali caratteristici della zona; non comportino un incremento complessivamente maggiore del 5% della superficie coperta delle strutture di servizio esistenti?*".

Parte ricorrente evidenzia che *“l'intervento previsto dalla ricorrente è perfettamente rispettoso della richiamata prescrizione, non trattandosi di una nuova struttura o di ampliamento, bensì di una riqualificazione del Villaggio esistente, che non incide in nessun modo sulle aree dunali, consistente nell'istallazione su esistenti piazzole dei ricordati manufatti leggeri in legno e tela privi di elementi di fondazione, inidonei a determinare maggiori superfici coperte e diretti al miglioramento dell'offerta turistica”* atteso che in tal modo si realizzerebbe la finalità di superare le preesistenti incongruità derivanti dall'utilizzo delle piazzole in precedenza occupate da tende, roulotte e camper, certamente più impattanti nei confronti di un'area che, secondo la scheda 4 del PIT riferita al D.M. 4 dicembre 1964 vincolante ai fini paesaggistici la zona del “tombolo di Giannella” costituisce *“un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico”*.

Secondo la Soprintendenza, come già riferito in narrativa, la contestata limitazione temporale ed il correlato obbligo di rimozione entro il 1° ottobre 2017 sarebbero imposti *“in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Scheda 10 Sistemi Costieri Argentario e tomboli di Orbetello e Capalbio, parte integrante del PIT. Pertanto ogni elemento dovrà essere rimosso entro il 1 ottobre 2017”*.

Tuttavia, come condivisibilmente dedotto dalla ricorrente con il primo motivo, la prescrizione di stagionalità, risulta priva di giustificazione dal momento che nella motivazione dell'atto non viene in alcun modo specificato a quale delle varie ed articolate prescrizioni contenute nel PIT per la zona del tombolo di Giannella si sia inteso fare riferimento. E ciò tanto più che nessuna considerazione viene espressa in ordine qualità progettuale

dell'insediamento e all'intuibile miglioramento della percezione dei valori paesaggistici sottesi all'imposizione del vincolo.

Come già ritenuto dalla giurisprudenza in un caso analogo a quello in esame, a fronte della richiesta avanzata dal ricorrente che non aveva natura stagionale *“nel caso di specie, manca del tutto l'esplicitazione delle ragioni, sottese alla necessità dello smontaggio della struttura al termine della stagione estiva, sicché è evidente la sussistenza del dedotto deficit motivazionale e istruttorio”* (T.A.R. Puglia-Lecce, sez. I, 22 giugno 2017 n. 1044).

In tal senso anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione non possa limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma debba specificare le ragioni del diniego, ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo”* (Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2018, n. 2354).

Segue da quanto esposto l'illegittimità del parere della Soprintendenza per difetto di istruttoria e carenza di motivazione la quale vale a travolgere anche il parere espresso dal Comune di Orbetello, adeguatosi alla tesi della prima in ragione della natura vincolante del parere ex art.146 del d.lgs. n. 42/2004.

In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto e conseguentemente annullati gli atti impugnati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in



